

COMUNE DI VOLPIANO

10088 - Provincia di Torino
(Tel. 011.995.45.11 – Fax 011.995.45.12)
POLIZIA MUNICIPALE
COMMERCIO – ATT. ECONOMICHE PRODUTTIVE – POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

(Circhi equestri e Parchi divertimenti)

(Articolo 9, Legge 18 marzo 1968, n. 337)

Allegato B emendato

Alla DEL	.IBERAZ	IONE di CONS	SIGLIO COMUN	NALE
n.	50	del	16.07.2004	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità.

Il presente Regolamento, redatto in esecuzione dell'articolo 9 comma 5 della legge 18 marzo 1968 n° 337, ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'istallazione ricorrente o occasionale dei circhi equestri e delle altre attività dello spettacolo viaggiante in genere, ai fini della formazione di piccoli parchi divertimento nelle aree pubbliche comunali, annualmente individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 2 – Attività disciplinate.

Sono considerati spettacoli viaggianti secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 nº 337 le attività spettacolari in genere, compresi i circhi equestri, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se installati in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina del Regolamento i singoli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Nel territorio comunale di Volpiano gli spettacoli che utilizzino animali sono vietati, salvo motivate deroghe concesse dall'Amministrazione dietro richiesta scritta che dimostri un comportamento e trattamento corretto e di tutela degli animali.

Articolo 3 – Definizioni e categorie.

Per "circo equestre" si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci o clowns, e animali .

Per "parco divertimento" si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali. Il parco divertimento può essere temporaneo o stabile, occasionale o programmato.

Le "attrazioni dello spettacolo viaggiante" ammesse in un parco divertimento si distinguono nelle seguenti categorie piccole, medie e grandi così come indicate nell' elenco ufficiale di cui all'art. 4 della Legge 337/1968 e s.m.i..

Articolo 4 – Imprese di nazionalità straniera.

I circhi equestri e le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

TITOLO II - CIRCHI EQUESTRI

Articolo 5 – Assegnazione delle aree.

I circhi equestri e gli altri spettacoli circensi sono ammessi all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo di effettivo spettacolo non superiore a giorni 10.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale le assegnazioni concesse potranno essere revocate.

Per un periodo di almeno 90 giorni dalla fine dell'attività di un circo equestre o di altri spettacoli circensi, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di spettacoli similari.

Articolo 6 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.

La domanda di concessione per l'installazione di un circo equestre e la domanda di rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, redatte in carta da bollo, presentate a mano o trasmesse a mezzo servizio postale, dovranno pervenire al Protocollo Comunale entro 90 giorni dall'inizio degli spettacoli.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi (180 gg) prima dello spettacolo programmato.

La domanda di concessione dell'area per essere procedibile dovrà contenere:

- > le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale";
- le precise dimensioni del circo equestre (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa:
- le dimensioni di ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività.

<u>La domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69</u> del Testo Unico delle leggi di P.S. per essere procedibile dovrà contenere:

- > le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale";
- > la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 TULPS
- documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo da parte della Commissione Comunale/ Provinciale di Vigilanza ed il conseguente nulla osta di agibilità;

La comunicazione dell'assegnazione della concessione va trasmessa al richiedente, almeno 15 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

Il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 TULPS va effettuato prima dell'inizio degli spettacoli.

L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni stabilita dall'Amministrazione Comunale e indicate dal personale incaricato. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori.

Articolo 7 – Requisiti igienico sanitari.

Il soggetto responsabile del circo equestre, al momento dell'arrivo sull'area assegnata e prima di iniziare il montaggio di ognuna delle strutture per l'esercizio dell'attività deve esibire la documentazione rilasciata dalla ASL nel cui territorio di competenza si è tenuto l'ultimo spettacolo.

Il Responsabile del Servizio rilascia la concessione all'installazione del circo previo parere favorevole della competente ASL ai fini dell'idoneità delle strutture alle norme vigenti in materia igienica e veterinaria.

Articolo 8 - Condizioni e versamenti per la concessione delle aree.

La concessione delle aree è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione:

- a) Versamento del canone di concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche secondo le modalità che verranno indicate all'interessato.
- b) Versamento del deposito cauzionale, prestato anche attraverso idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia per gli eventuali danni causati all'area ,che verrà restituito appena accertata – previa redazione di apposito verbale di constatazione – la non esistenza di danni.

L'importo del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria / assicurativa

- > per Circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni di auto e moto acrobatiche;
- > per Circhi di terza e guarta categoria
- per Circhi di categoria inferiore.

è determinato annualmente unitamente alla deliberazione di individuazione delle aree .

TITOLO III - PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

Articolo 9 – Assegnazione delle aree - condizioni e versamenti .

Le imprese dello spettacolo viaggiante sono ammesse all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni di settore, per un periodo di effettivo esercizio dell'attività variabile da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 20 giorni, senza possibilità di proroga.

Le attrazioni ammesse per categoria sono rilevabili nel dettaglio attraverso l'allegato alla deliberazione annuale che individua le aree comunali da concedere per le istallazioni dello spettacolo viaggiante e le loro rispettive dimensioni.

Non sono ammesse due attrazioni dello stesso tipo.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale le assegnazioni concesse potranno essere revocate .

Per un periodo di almeno 90 giorni prima dell'inizio delle attività dei parchi di divertimento tradizionalmente organizzati sul suolo pubblico del territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per le concomitanze delle feste patronali , rionali ecc. , in occasione delle quali, data l'esigua disponibilità di spazi, possono essere installate piccole attrazioni ed in numero esiguo.

La concessione delle aree è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione:

- Versamento del canone di concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche secondo le modalità che verranno indicate all'interessato.
- Versamento del deposito cauzionale, prestato anche attraverso idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia per gli eventuali danni causati all'area, che verrà restituito appena accertata – previa redazione di apposito verbale di constatazione – la non esistenza di danni.

L'importo del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria / assicurativa :

- Per le attrazioni definite grandi secondo la classificazione ministeriale
- Per le attrazioni definite medie e piccole secondo la classificazione ministeriale

è determinato annualmente unitamente alla deliberazione di individuazione delle aree .

Articolo 10 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.

Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni nelle aree appositamente individuate del territorio comunale, nei periodi in cui si svolgono fiere, sagre, manifestazioni locali occasionali di qualsiasi natura, che prevedono nell'ambito dei festeggiamenti anche l'allestimento di parchi di divertimento, dovranno inoltrare domanda in carta legale, da presentare al Protocollo Comunale o trasmettere a mezzo servizio postale, entro 60 giorni dall' inizio delle attività.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi (180 gg.)prima dello spettacolo programmato.

La domanda di concessione dell'area, per essere procedibile dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA";
- b) la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare:
- c) la planimetria dell'attrazione da installare (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni) dalla quale rilevare le dimensioni (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- d) la fotografia dell'attrazione (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
- e) le dimensioni di ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
- f) l'autocertificazione di anzianità di mestiere dell'attrazione che si intende istallare;
- g) il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie, recapito telefonico.
- h) Fotocopia della documentazione tecnica necessaria ai fini del sopralluogo della Commissione di Vigilanza (certificazione collaudo)

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale.

<u>La domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69</u> del Testo Unico delle leggi di P.S., per essere procedibile, dovrà contenere:

- > le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale";
- > la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 TULPS.
- documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo da parte della Commissione Comunale/ Provinciale di Vigilanza ed il conseguente nulla osta di agibilità;

TITOLO IV - PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI

Articolo 11 – Definizione del Parco Divertimenti Programmato

Per parco Divertimenti Programmato si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate su una determinata area e per un determinato periodo secondo quanto annualmente deliberato.

Le assegnazioni delle concessioni verranno preventivamente discusse con le Associazioni di categoria convocate almeno 30 gg. prima dell'apertura del parco.

Articolo 12 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.

Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni nel periodo fissato per il funzionamento del parco divertimenti programmato, dovranno presentare o trasmettere a mezzo servizio postale domanda in carta legale al Protocollo Comunale, entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio delle attività.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute nel periodo antecedenti di 6 mesi lo spettacolo programmato.

Le domande redatte in carta legale per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA" :
- b) la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare;
- c) la planimetria dell'attrazione da installare (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni) dalla quale rilevare le dimensioni (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- d) la fotografia dell'attrazione (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
- e) le dimensioni di ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
- f) l'autocertificazione di anzianità di mestiere dell'attrazione che si intende istallare;
- g) il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie.
- h) Fotocopia della documentazione tecnica necessaria ai fini del sopralluogo della Commissione di Vigilanza (certificazione collaudo)

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni.

<u>Le domande per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69</u> del Testo Unico delle leggi di P.S., per essere procedibili , dovranno contenere:

- le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale":
- > la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 TULPS.
- documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo da parte della Commissione Comunale/ Provinciale di Vigilanza ed il consequente nulla osta di agibilità;

Articolo 13 - Condizioni e versamenti per la concessione delle aree.

La concessione delle aree è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione:

- Versamento del canone di concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche secondo le modalità che verranno indicate all'interessato.
- Versamento del deposito cauzionale, prestato anche attraverso idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia per gli eventuali danni causati all'area, che verrà restituito appena accertata – previa redazione di apposito verbale di constatazione – la non esistenza di danni.

L'importo del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria / assicurativa :

- Per le attrazioni definite grandi secondo la classificazione ministeriale
- Per le attrazioni definite medie e piccole secondo la classificazione ministeriale è determinato annualmente unitamente alla deliberazione di individuazione delle aree.

Articolo 14 - Durata delle concessioni.

Il periodo di concessione, nel caso di parco divertimenti programmato, è obbligatorio ed è fissato per l'intero periodo indicato all'articolo 11.

Con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata a giudizio del Responsabile del Settore/Servizio, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione prima dello scadere del periodo obbligatorio, saranno applicate le sanzioni di legge.

Qualora non siano allestiti parchi programmati, potranno essere consentite occupazioni permanenti o semi-permanenti , limitatamente alla sistemazione di piccole o medie attrazioni dedicate al divertimento dei bambini , per periodi che verranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO

Articolo 15 – Criteri per la formazione delle graduatorie – Titoli preferenziali – Subingresso nei titoli.

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione nell'ambito dei parchi divertimento siano gli stessi occasionali o programmati, si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- 1) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione;
- maggiore anzianità di domanda, senza interruzione non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione;
- 3) maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda;
- 4) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacoli viaggianti.

Il requisito n° 1 ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi, che sono utilizzati con formula a scalare solo a parità di condizioni rilevate.

L'anzianità di frequenza è strettamente collegata all'attrazione e viene a cessare quando il titolare di quella attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che quest'ultima non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

L'anzianità di frequenza che è personale deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri e validi motivi e preventivamente comunicata al Comune.

L'anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione viene riconosciuta al subentrante, anche qualora non risulti familiare del cedente.

Articolo 16 - Rilascio della Concessione - Rinuncia.

Il rilascio delle concessioni viene effettuato fatto dal Responsabile del Settore/Servizio competente in relazione all'effettiva disponibilità di spazio dei parchi e in base ai seguenti criteri:

- 1) assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al precedente articolo 14, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni possiedano somma equivalente di requisiti;
- 3) assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni. La concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.
- 4) assegnazione "una tantum" in caso di rinuncia da parte di un assegnatario dovuta a cause di forza maggiore, la concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

La comunicazione dell'assegnazione della concessione va trasmessa agli esercenti interessati almeno *trenta* (30) giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. La stessa dovrà contenere:

- la durata del parco (montaggio, gestione, smontaggio);
- l'elenco degli ulteriori documenti, occorrenti per il rilascio della licenza di polizia amministrativa, che dovranno essere prodotti a corredo delle domande.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il *quindicesimo* giorno precedente l'inizio delle manifestazioni, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da ulteriori concessioni per l'anno successivo.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati della Polizia Municipale. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori.

Articolo 17 – Gestione e sostituzione dell'attrazione - Divieto di sub concessione.

Il titolare dell'attrazione ammessa al parco è tenuto a gestirla personalmente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione di combinazione che, comunque consegnata (anche sotto forma di sub concessione di area), abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione, e la perdita del diritto di anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore/Servizio.

Articolo 18 – Rappresentanza.

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Responsabile del Settore/Servizio , documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività e richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.

Il titolare dell'autorizzazione che non invia e/o presenta la comunicazione prevista al 1° comma del presente articolo o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nella immediata revoca della concessione ed alla esclusione da ulteriori concessioni per il futuro.

Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedentemente anche il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente in altro luogo attività dello spettacolo viaggiante, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario.

E' fatto obbligo al concessionario:

- > di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata;
- b di ripristinare non appena smontata l'attrezzatura ogni modifica o alterazione fatta.

Qualora il concessionario non ottemperi a quanto prescritto nel precedente comma, gli verranno addebitate le spese necessarie per i lavori di ripristino, deducendole dalla cauzione versata o dalla polizza fidejussoria stipulata.

E' facoltà del Responsabile del Settore/Servizio revocare in ogni momento per ragioni di ordine, moralità, sicurezza pubblica, inosservanza delle norme igienico sanitarie, la concessione dell'area.

Articolo 20 – Uso di apparecchi sonori.

Le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti, amplificatori, installati all'interno dei parchi divertimento dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e, limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza di polizia amministrativa.

Articolo 21 – Banchi e padiglioni alimentari (dolciari, gastronomici), giocattoli e simili

Sono considerate attività complementari ai parchi divertimenti i banchi e i padiglioni alimentari (dolciari e gastronomici), e i banchi di giocattoli riconosciuti come tradizionali per la loro frequenza abituale nell'ambito dei parchi divertimento.

I banchi e i padiglioni alimentari possono essere inseriti nell'area, oppure, nelle immediate adiacenze del parco stesso. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico - sanitaria.

Alle domande che dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento dovranno essere allegate le fotocopie:

- dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- dell'autorizzazione sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Norme comportamentali.

I titolari delle attrazioni sono tenuti a:

- a) ottemperare alle disposizioni fissate dal Comune per la collocazione dell'attrazione e per l'esercizio dell'attrività,
- b) non iniziare o protrarre l'esercizio delle attività nei giorni e nelle ore non autorizzate,
- c) mantenere in condizioni di decoro la propria attrazione.

Articolo 23 - Tasse, canoni e contributi.

Il canone per l'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico, determinato secondo le disposizioni legislative vigenti, verrà riscossa con le modalità e le regole operative indicate dal personale comunale addetto.

Articolo 24 – Sanzioni

Salvo quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti, l'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comporterà la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

Per l'applicazione di eventuali sanzioni di carattere pecuniario, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali.

Per quanto concerne : l'individuazione delle aree, il calendario, il periodo di utilizzo, tipologia delle attrazioni e relative dimensioni nonché eventuali servizi connessi, si rimanda ad apposita deliberazione annualmente redatta dalla Giunta Comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 – Finalità.	
Articolo 2 – Attività disciplinate.	
Articolo 3 – Definizioni e categorie.	
Articolo 4 – Imprese di nazionalità straniera.	
TITOLO II - CIRCHI EQUESTRI	
Articolo 5 – Assegnazione delle aree	
Articolo 7 – Requisiti igienico sanitari.	
Articolo 8 – Condizioni e versamenti per la concessione delle aree	
TITOLO III – PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI	
Articolo 9 – Assegnazione delle aree - condizioni e versamenti	
Articolo 10 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.	
TITOLO IV - PARCHI DIVERTIMENTO PROGRAMMATI	
Articolo 11 – Definizione del Parco Divertimenti Programmato	
Articolo 12 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.	
Articolo 13 – Condizioni e versamenti per la concessione delle aree.	
Articolo 14 – Durata delle concessioni.	
TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO	
Articolo 15 – Criteri per la formazione delle graduatorie – Titoli preferenziali – Subingresso nei titoli	
Articolo 16 – Rilascio della Concessione – Rinuncia.	
Articolo 17 – Gestione e sostituzione dell'attrazione - Divieto di sub concessione.	
Articolo 18 – Rappresentanza.	
Articolo 19 – Obblighi del concessionario.	
Articolo 20 – Uso di apparecchi sonori	
Articolo 21 - Banchi e padiglioni alimentari (dolciari, gastronomici), giocattoli e	simili
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 22 - Norme comportamentali.	
Articolo 23 – Tasse, canoni e contributi.	
Articolo 24 – Sanzioni	
Articolo 25 – Disposizioni transitorio e finali	